



ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE NEL RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Normativa di riferimento: D.M. 29 dicembre 1979;

Regolamento per la formazione del Ruolo dei periti e degli esperti della provincia di Salerno adottato dalla Giunta camerale con delibera N° 124 del 29 febbraio 1980, modificato con deliberazioni n. 143 del 3 novembre 2004 e n. 36 del 18 marzo 2013.

Il presente documento reca le informazioni generali per la presentazione della domanda di iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio di Salerno, e riporta, in particolare, le indicazioni relative alla documentazione (titoli, atti, documenti, attestati ecc.) da produrre a comprova delle specifiche capacità acquisite nelle materie per le quali è richiesta l'iscrizione.

Indicazioni generali

Gli iscritti nel Ruolo dei periti e degli esperti esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti non abilita all'esercizio di attività imprenditoriali e/o professionali, non essendo esso costitutivo, bensì attesta il riconoscimento di particolari capacità e conoscenze in capo agli iscritti.

Requisiti personali e morali

L'iscrizione nel ruolo dei periti e degli esperti è subordinata al possesso dei seguenti requisiti personali e morali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la tenuta del ruolo stesso, conforme al D.M. 29/12/1979:

a) aver compiuto il 21° anno di età;

L'aspirante deve inoltre dichiarare di non essere stato dichiarato fallito e di non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

I cittadini non appartenenti alla Comunità Europea devono presentare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Documenti comprovanti l'esperienza e la perizia acquisita nelle materie richieste

Gli aspiranti all'iscrizione nel Ruolo dei periti e degli esperti devono presentare i titoli, attestati, atti, documenti, ecc. che comprovino la formazione e preparazione scolastico/professionale acquisita nella/e materia/e per la/e quale/i è richiesta l'iscrizione.

I cittadini comunitari in possesso di certificazioni conseguite all'estero devono presentare, unitamente alla copia del documento in lingua straniera, la relativa traduzione in lingua italiana



corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la corrispondenza della traduzione al testo in lingua straniera.

I cittadini extracomunitari in possesso di certificazioni conseguite all'estero devono presentare, unitamente alla copia del documento in lingua straniera, la relativa traduzione giurata in lingua italiana, in originale ovvero in copia autenticata in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, oppure apposite attestazioni rilasciate dagli uffici diplomatici o consolari italiani all'estero.

Pur non essendo previsto, per legge, il possesso dell'obbligo scolastico, i titoli di studio presentati, eventualmente integrati da ulteriori informazioni circa le materie oggetto del percorso formativo, saranno considerati ai fini del riconoscimento richiesto.

A mero titolo esemplificativo, si elencano, di seguito, alcuni dei titoli, atti e/o documenti, da produrre in copia, a dimostrazione della qualificazione conseguita nel/i settore/i richiesto/i:

1. titolo di studio a specifico indirizzo tecnico professionale;
2. laurea a specifico percorso formativo (oltre al titolo accademico è necessario produrre il relativo piano di studio dal quale si evincano gli esami sostenuti);
3. corsi professionali aventi ad oggetto le categorie merceologiche di interesse (i relativi attestati devono essere corredati dal programma di studio);
4. attestati riguardanti la partecipazione a convegni, corsi di aggiornamento, ecc. prettamente riferiti alle materie richieste, corredati dal programma dei lavori svolti;
5. documentazione attestante lo svolgimento di attività di ricerca nelle materie per le quali è richiesta l'iscrizione;
6. abilitazioni professionali e/o iscrizioni in albi professionali;
7. lettere di incarico per l'effettuazione di perizie nelle materie per le quali è richiesta l'iscrizione; per gli incarichi ottenuti da aziende private, oltre alla dichiarazione resa dall'interessato nel modello di domanda, è necessario produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R.445/2000) del titolare dell'impresa, (ovvero del legale rappresentante se trattasi di società) attestante l'effettivo svolgimento degli incarichi conferiti. Tale documento dovrà essere corredato dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
8. contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e di prestazioni occasionali, riferiti al settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
9. attività di lavoro dipendente, con mansioni specifiche nel settore richiesto. In tal caso, oltre alla dichiarazione resa dall'interessato nel modello di domanda, occorre produrre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 D.P.R.445/2000) del titolare dell'impresa, (ovvero del legale rappresentante se trattasi di società) dalla quale risultino la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la qualifica, le mansioni svolte e il livello contrattuale di inquadramento. Tale documento dovrà essere corredato dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante;
10. articoli o testi pubblicati ovvero relazioni presentate a convegni e/o conferenze attinenti alle materie per le quali si richiede l'iscrizione.



Camera di Commercio
Salerno

Per ciascun documento, l'interessato deve rendere la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Il dichiarante assume la responsabilità di quanto dichiarato e risponde penalmente in caso di dichiarazione mendace e/o formazione di atti falsi.

La Camera di Commercio è tenuta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora risultasse la non rispondenza al vero, ovvero la formazione di atti falsi, procederà, senza indugio, ad inoltrare segnalazione di reato alla competente Autorità Giudiziaria, deliberando, altresì, la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.